

Signori

Ho l'onore di presentare alla Camera un Progetto di Legge sull'avanzamento nell'Esercito stato teste adottato dal Senato del Regno.

Già fino dal 1° Maggio 1851 io presentava simile progetto a quest'Assemblea, cui la molteplicità e l'urgenza di altre cure non consentì di discuterlo; e sarebbe quindi superfluo che io mi facessi a ripetere i motivi che in quell'occasione io ne esponeva alla Camera. I cambiamenti infatti che vi si sono finora introdotti non ne hanno alterato i principii ma solo modificato in alcune parti l'applicazione, in senso viepiù favorevole ai diritti dell'anzianità, conservando pure alla scelta del Governo quella parte che strettamente gli è necessaria per ricompensare il merito ed assicurare il buon andamento del servizio.

Le dette modificazioni si riducono principalmente a ciò, che oltre ai due terzi dei posti di Capitano sono nel nuovo Progetto devolute all'anzianità tutti i posti di Luogotenente che nel progetto anteriore erano in parte conferiti a scelta, e la

metà dei posti di Maggiore che alla
sella erano devoluti per intero.

Una più ampia parte al Diritto di
anzianità non sarebbe per avventura concin-
siabile né colle esigenze del servizio, né
colla responsabilità che incombe agli organi
della condotta esecutiva nel governo dell'
Esercito.

L'avanzamento al grado di Capitano
avrà luogo secondo questo nuovo progetto
non già per corpo, né per brigata, ma
per arma, eendosi riconosciuto opportuno
specialmente che i Capitani nominati a
sella potessero dislocarsi dall'uno all'
altro corpo dell'arma loro.

L'avanzamento per corpo al grado
di Luogotenente basterà a conservare
quei vantaggi che dalla lunga dimora
degli Ufficiali nello stesso corpo si aspetta-
no, quello specialmente di far sì che i
soldati in congedo illimitato che occorra
in caso di Guerra o di altre contingenze
richiamar sotto le bandiere vi trovino
sempre almeno dei Superiori già noti.

Il nuovo ordinamento che il Governo si pro-
pone di dare al Reggimento Cavalleggeri di
Sardegna accomunandogli, non che la Deno-
minazione, le stesse discipline che reggono

in Cassaferma il corpo dei carabinieri). Reale
richiedeva che le stesse regole di avanzamento
fossero pure applicate ai due corpi i quali
sono indicati nel presente progetto col nome che
avranno comune.

Alcune altre leggere modificazioni furono
pure introdotte al primo progetto onde riemmegli
adattarlo all'organizzazione di alcuni corpi
speciali, che però sarebbe superfluo svolgere
fatti minutamente alla Camera.

Rimane che io preghi la Camera a
voler con qualche sollecitudine attendere a questo
progetto di Legge che l'esercito aspetta da lungo
tempo con vivo desiderio, siccome quella che costi-
tuisce una delle principali sue quarantigie
costituzionali, ed è necessario complemento
della Legge sullo stato degli Ufficiali promul-
gata recentemente. Al qual proposito mi
giòva ripetere quel che ora sono due anni
io aveva l'onore di rappresentare alla Camera
che nell'Esercito l'avanzamento è un bisogno
di tutti i giorni, e che esso non potrà
darsi con perfetta regolarità costituito, finché
quello non sarà definitivamente regolato
per Legge.

Progetto di legge per l'Avanzamento nell' Esercito di terra

A. dottato dal Senato del Regno nella seduta del 28. Gennaio 1852

ple

Titolo Primo

Delle Condizioni richieste per l'avanzamento

Art. 1.º

Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempire gli Uffizj.

L'idoneità è accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con Decreto Reale.

Art. 2.º

Nessuno può essere nominato Caporale se non ha servito un anno come Soldato.

Art. 3.º

Nessuno può essere nominato sott'Ufficiale se non ha servito un anno come Caporale.

Art. 4.º

Le disposizioni degli articoli 2 e 3. non sono applicabili agli: allievi dei Collegi Militari nè ai Capi musica, Capi Opera, Sergenti, Bombardieri e Tamburini maggiori.

Nessuno può essere Sottotenente:

1.° Se non ha compiuto il diciottesimo anno di età.

2.° Se non ha servito due anni come sott'ufficiale in un corpo dell'esercito, o non ha soddisfatto alle condizioni stabilite per tale promozione dagli Istituti militari.

Art. 6.

Nessuno può essere promosso a Luogotenente se non ha servito due anni come Sottotenente.

Art. 7.

Nessuno può essere promosso al grado di Capitano se non ha servito due anni come Luogotenente.

Art. 8.

Nessuno può essere promosso al grado di Maggiore se non ha servito quattro anni come Capitano.

Art. 9.

Nessuno può essere promosso al grado di Tenente Colonnello se non ha servito tre anni come Maggiore.

Art. 10.

Nessuno può essere promosso al grado di Colonnello se non ha servito due anni come Tenente Colonnello.

Art. 11.

Nessuno può essere promosso a grado superiore a quello di Colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 12.

Il tempo prescritto per passaggio da un grado all'altro sarà ridotto di metà in tempo di Guerra.

2
Art.º 13.

Non può essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli Articoli precedenti, se non è:

1.º per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

2.º per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei Corpi in presenza del nemico.

Titolo Secondo

Del modo in cui ha luogo l' avanzamento

Sezione Prima

Servizio Attivo

5.º 1.º Uomini Generali

Art.º 14.

In ciascun Corpo dell' Esercito un terzo dei posti vacanti di Sottotenente è concesso ai sott'ufficiali del Corpo stesso.

Art.º 15.

I Luogotenenti sono nominati fra i Sottotenenti del rispettivo Corpo per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di Guerra un terzo a scelta del Re e due per anzianità.

Art.º 16.

I Capitani sono nominati:

In tempo di pace fra i Luogotenenti di ciascun'arma; due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

In tempo di Guerra fra i Luogotenenti del rispettivo Corpo: metà per anzianità e metà a scelta.

Art. 17.

Il Maggiore sono nominati in tempo di pace metà per anzianità fra i Capitani di ciascun'arma e metà a scelta fra i Capitani di ciascun'arma e quelli del Corpo dello Stato maggiore; in tempo di guerra a scelta fra i Capitani di ciascun'arma e quelli del Corpo dello Stato maggiore.

Art. 18.

Il Tenente Colonnelli ed i Colonnelli sono nominati a scelta fra gli Ufficiali di grado immediatamente inferiore di ciascun'arma dello Stato maggiore.

Art. 19.

Gli Ufficiali generali sono nominati a scelta in tutto l'esercito fra gli Ufficiali di grado immediatamente inferiore.

S. 2.º Uomini speciali per alcuni corpi

Guardie del Corpo

Art. 20.

I Sottotenenti Guardie del Corpo del Re, sono tratti dai Sottoufficiali, aventi non meno di 19. anni di servizio, e sei anni di grado nelle truppe di terra o di mare.

L'avanzamento ai gradi di Luogotenente e di Capitano ha luogo fra gli Ufficiali subalterni della compagnia giusta le norme che sono o saranno determinate per Decreto Reale.

Il primo brigadiere ed il brigadiere fuoriero sono entrambi nominati a scelta o nei brigadieri della compagnia, o nei Capitani e Luogotenenti dell'esercito, e sono promossi al grado di Capitano se già non l'abbiano conseguito.

Gli Ufficiali dei gradi superiori della compagnia sono tratti nei

scarsi corpi dell' Armata, e promuovono per l'ulteriore avanzamento
degli Ufficiali del grado loro e dell'arma da cui provengono, secondo
le norme diramate agli art. 8. 9. 10. 11.

Carabinieri Reali

Art. 21.

I Sottotenenti dei Carabinieri Reali sono tratti a scelta dai
Marescialli d'alloggio del Corpo.

I Luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai Luogotenenti degli
altri Corpi, e per un terzo dai Sottotenenti del Corpo medesimo per ordine
di anzianità.

I Capitani sono nominati fra i Luogotenenti del Corpo, metà a
scelta e metà per ordine di anzianità di grado nel Corpo stesso.

I Maggiorei o i Tenenti-Colonnelli sono nominati a scelta fra
gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo.

I Colonnelli sono tratti fra i Tenenti-Colonnelli del Corpo, e fra i
Colonnelli degli altri Corpi dell'esercito.

Artiglieria e Genio

Art. 22.

Nell'artiglieria le promozioni dei Sott'Ufficiali a Sottotenenti
saranno regolate in modo che un terzo almeno del numero totale degli
Ufficiali Subalterni dell'arma provenga dalla classe dei Sott'Ufficiali stessi.

La stessa norma si avrà per l'Armata, relativamente agli Ufficiali
Subalterni dei Zappatori, un terzo dei quali si comporrà di Ufficiali
promossi dalla classe dei Sott'Ufficiali Zappatori.

Nelle suddette due armi le promozioni a Luogotenente hanno luogo
tra tutti i Sottotenenti dell'arma rispettiva, per anzianità di grado in
tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta, e due per anzianità.

Il tempo passato alle scuole d'applicazione dagli ufficiali dell' Artiglieria e del Genio è considerato come trascorso in servizio effettivo nel grado di Sottotenente presso il rispettivo Corpo.

Stato Maggiore

Art. 23.

Gli Capitani del Real Corpo di Stato Maggiore sono scelti fra gli ufficiali dell' Esercito che riuniscano i requisiti stabiliti da apposito regolamento per l' ammissione nel Corpo medesimo.

Gli ufficiali Superiori sono scelti fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo, o fra gli ufficiali di grado uguale delle altre armi.

Treno d' Armata

Art. 24.

Gli Capitani e i maggiori del Treno d' Armata sono nominati fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo stesso seguendo le norme generali.

Il Comandante del Treno d' Armata può essere scelto tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo stesso, o degli altri Corpi dell' Esercito.

In occasione di spingimento od aumento del Corpo, gli ufficiali dei vari gradi occorrenti per completare i vuoti quatri, possono essere tratti dagli altri Corpi dell' Esercito.

Compagnia degl' Infermieri

Art. 25.

Il Comandante della Compagnia degl' Infermieri è tratto dai Sottotenenti della medesima, ovvero dai Capitani o Sottotenenti.

degli altri corpi.

In occasione di Spiegamento o aumento del corpo, gli Ufficiali di vari gradi eccorrente per completare i nuovi Quadri, possono essere tratti dagli altri Corpi dell' esercito.

Sezione Seconda

Servizio Sedentario

Art. 26.

Appartengono al Servizio Sedentario quanto all' avanzamento:
Lo Stato maggiore delle Piazze;
Le Guardie Civili del Palazzo;
I Veterani.

Art. 27.

I posti che si rendono vacanti nello Stato maggiore delle Piazze sono per quattro quinti assegnati ad Ufficiali dell' esercito attivo, i quali abbiano grado uguale a quello stabilito per la carica vacante, ovvero abbiano un grado immediatamente inferiore, purchè in questo caso contino vent'anni compiuti di servizio e sei di grado.

L'altro quinto è dato ad Ufficiali del grado immediatamente inferiore tratti dallo Stato maggiore delle Piazze, oppure ad Ufficiali di altri Corpi in Servizio Sedentario, i quali abbiano il grado stabilito per la carica vacante, ovvero anche un grado immediatamente inferiore, conseguito da oltre sei anni.

Gli Ufficiali delle piazze insidiate o bloccate e gli Ufficiali in Servizio Sedentario nelle piazze medesime, sono, durante questo tempo considerati come parte dell' esercito attivo.

I Guard'anni sono tratti per tre quarti dai sott'ufficiali dell' Armata attiva e per l'altro quarto da quelli del Servizio Sedentario.

Art.º 28.

Le Guardie semplici della Compagnia delle Guardie Reali del palazzo, sono tratti dai Caporali di diversi Corpi e Annata di terra e di mare, i quali contino sei anni di grado e quindici di servizio, oppure siano divenuti inabili alla milizia attiva per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio.

Nell' essere ammessi alla Compagnia cui diruggono Sargenti, persone pure sere ammessi nella Compagnia come Guardie sempl. Sargenti che abbiano sei anni di grado tra Sargente e Caporale, e riuniscano le altre condizioni dianzi descritte.

Gli Ufficiali della Compagnia sono tratti da militari di grado eguale degli altri Corpi, o di grado immediatamente inferiore della Compagnia medesima.

Art.º 29.

Gli Ufficiali dei Veterani sono tratti dagli Ufficiali di grado uguale degli altri Corpi dell' Esercito.

Titolo Terzo

Disposizioni Generali

Art.º 30.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del Decreto di nomina ad esso grado, od a parità di data da quella del grado inferiore.

Art.º 31.

Nel servizio prescritto dagli Art.º 2. a 12., non è computato quello che non si sia prestato negli eserciti nazionali.

Nel computo dell'anzianità, rispetto al diritto d'avanzamento, sarà altresì dedotto:

1.º Il tempo durante il quale l'Ufficiale sia stato detenuto

per effetto di una Sentenza o sospensione dalle funzioni, in virtù della legge penale;

2.° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da Condanna;

3.° Il tempo scorso in servizio sedentario;

4.° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo Stato degli Ufficiali, non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa.

Il tempo scorso in aspettativa dagli Ufficiali collocati in detta Categ.^a, in virtù della legge sullo Stato degli Ufficiali, o del Decreto Regio delli 23. Luglio 1849, è computato per l'anzianità, si e come è determinato dalla detta legge.

Il tempo scorso in aspettativa, in riforma, od in altre Categorie da Ufficiali collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora in vigore riguardo alle medesime.

Art. 32.

Durante la prigionia di guerra, gli Ufficiali conservano i loro diritti di anzianità per l'avanzamento.

Nel caso previsto al num. 1. dell'art. 13. potrà loro concedersi un avanzamento per scelta.

In nessun caso però non potranno ottenere rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello ond erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri.

Art. 33.

L'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore-inclusivam.² ha luogo sulle liste di proposizione compilate dai capi di corpo col concorso degli Ufficiali Superiori, e presentate ai Generali Ispettori di ciò incaricati per essere dai medesimi sottorinse al Ministero -

nelle forme e colle informazioni che saranno prescritte.

Art. 34.

Gli ufficiali che prestano servizio fuori dei corpi possono dal Ministro essere proposti per l'avanzamento a scelta in seguito a speciali rapporti di capi, sotto i cui ordini prestano servizio, e cioè le simultanze degli anteriori stati caratteristici del corpo a cui appartengono.

Art. 35.

Le norme da seguire per la compilazione di tali liste secondo la specialità delle varie armi saranno stabilite dal R. Decreto di cui è menzione all'articolo primo.

Art. 36.

Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di corpo e anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand' anche ciò, fatta eccezione al principio dell'avanzamento per corpo.

Tali traslocazioni devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal Regolamento citato all'art. 1.

Art. 37.

Non possono in nessun caso essere conceduti gradi senz'impiego, o fuori dei quadri dell'Esercito, né gradi onorari o gradi superiori all'impiego.

potrà soltanto in occasione di giubilazione essere concesso il grado immediatamente superiore, purché l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Art. 38.

Le promozioni degli Ufficiali sono tutte pubblicate mensilmente nel giornale militare Ufficiale, coll'indicazione del turno d'avanzamento, del nome dell'ufficiale che era

6
provveduto dell'impiego divenuto vacante e del motivo della
vacanza.

Art. 39.

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in
quanto sono contrarij alla presente legge.